

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA	TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA	TITOLO I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E GESTIONE SOCIALE - DURATA
<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “<i>in house providing</i>”, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.p.A.»</p> <p>2. Ai sensi della normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Società è a capitale interamente pubblico;- gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;- la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. <p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Comune di</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “<i>in house providing</i>”, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.p.A.»</p> <p>2. Ai sensi della normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Società è a capitale interamente pubblico;- gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;- la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. <p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Comune di</p>	<p>ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Per effetto della trasformazione della società Piave Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una Società per azioni, secondo il modello “<i>in house providing</i>”, denominata:</p> <p style="text-align: center;">«Piave Servizi S.p.A.»</p> <p>2. Ai sensi della normativa applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Società è a capitale interamente pubblico;- gli Enti pubblici titolari, anche in forma associata, del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;- la Società realizza l'attività sociale prevalente, nel rispetto dei limiti di fatturato previsti dal presente Statuto, a favore degli Enti pubblici soci. <p>ART. 2 – SEDE</p> <p>1. La Società ha sede sociale in Comune di</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).

2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2.

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).

2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2.

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

Codognè (TV) e sede secondaria in Roncade (TV).

2. La Società, per esigenze di servizio, nel rispetto della legislazione vigente, potrà costituire sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile, uffici, cantieri, magazzini, unità locali in altri Comuni, e/o sopprimerli, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché in Italia.

ART. 3 – SOCI

1. Possono far parte della Società solamente enti pubblici locali, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, paragrafo 2.

2. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione di indirizzo; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

ART. 4 – OGGETTO

1. La Società si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo.

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La Società ha per oggetto:

a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;

b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;

c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

d) la progettazione, costruzione e gestione

2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La Società ha per oggetto:

a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;

b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;

c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

d) la progettazione, costruzione e gestione

2. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici comunque in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse da quelle previste dallo Statuto solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3. La Società ha per oggetto:

a) la gestione e l'esercizio del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli Enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;

b) la prestazione di altri servizi connessi alla gestione del servizio idrico integrato;

c) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

d) la progettazione, costruzione e gestione

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;- effettuare: <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,</p>	<p>d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;- effettuare: <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,</p>	<p>d'impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti;</p> <p>e) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa, comunitaria e nazionale, in tema di società partecipate da pp.aa. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti <i>in house providing</i>.</p> <p>4. La Società potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato;- effettuare: <p>a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati,</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</p>	<p>complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</p>	<p>complementari od affini a quelli innanzi menzionati;</p> <p>b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;</p> <p>- curare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Città Metropolitana, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma, in ossequio alla normativa in vigore per le società partecipate dalla pubblica amministrazione per quanto applicabili.</p> <p>5. Restano comunque escluse le attività di servizi economici d'interesse generale a rete fuori dell'ambito territoriale delle collettività di riferimento degli Enti pubblici soci, salvo che l'affidamento di tali servizi avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica e restino entro i limiti di fatturato di cui al precedente paragrafo 2.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioni quattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2040 <u>2080</u>(trentuno dicembre duemilaquaranta <u>ottanta</u>) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioni quattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al</p>	<p>ART. 5 - GESTIONE SOCIALE</p> <p>1. La Società, avvalendosi della propria struttura ed eventualmente, in via prioritaria di quella dei soci, provvederà al compimento di tutto quanto occorra per il raggiungimento dell'oggetto sociale.</p> <p>ART. 6 – DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente a norma di legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE - FINANZIAMENTI</p> <p>ART. 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 6.134.230,00 (seimilionicentotrentaquattromiladuecentotrenta virgola zero zero) ed è diviso in n. 613.423.000 (seicentotredicimilioni quattrocentoventitremila) azioni ordinarie. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alle sua partecipazione al</p>
---	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p> <p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili,</p>	<p>capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p> <p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili,</p>	<p>capitale sociale.</p> <p>2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.</p> <p>3. A carico dei soci in ritardo dei versamenti, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.</p> <p>4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</p> <p>5. L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ART. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili,</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non</p>	<p>trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non</p>	<p>trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>2. La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>3. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p> <p>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p> <p>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</p>	<p>sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p> <p>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p> <p>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</p>	<p>sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.</p> <p>6. Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente.</p> <p>7. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici Comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE

1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

2. Il socio che intende cedere (con ciò

ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE

1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

2. Il socio che intende cedere (con ciò

ART. 9 – TRASFERIMENTI, GRADIMENTO E PRELAZIONE

1. Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 3, paragrafo 1, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti . Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta al Consiglio di Amministrazione una richiesta di gradimento. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

2. Il socio che intende cedere (con ciò

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà

intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà

intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento da inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il diritto si intenderà

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>rinunciato.</p> <p>4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo</p>	<p>rinunciato.</p> <p>4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo</p>	<p>rinunciato.</p> <p>4. I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante.</p> <p>Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>5. Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra

sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra

sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso d'inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale – reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI

Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito

le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI

Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito

le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

6. Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 9, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nei libro dei soci.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI

Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile ed il rimborso sarà eseguito

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
 - b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
 - c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
 - d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;
 - e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.
2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto

con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
 - b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
 - c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
 - d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;
 - e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.
2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto

con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 11 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
 - b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
 - c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
 - d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;
 - e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.
2. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.

TITOLO III

ADEMPIMENTI DEI SOCI

ART. 12 - RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.

TITOLO III

ADEMPIMENTI DEI SOCI

ART. 12 - RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

futuro aumento di capitale e finanziamenti nel rispetto delle norme in vigore.

3. I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario - societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.

4. I versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.

TITOLO III

ADEMPIMENTI DEI SOCI

ART. 12 - RECESSO

1. I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci.

2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:

- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;

- qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di

civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci.

2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:

- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;

- qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di

civile e dal presente Statuto, per concorde volontà dei soci.

2. Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 *bis*, 2437 *ter* e 2437 *quater* del codice civile.

ART. 13- ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea dei soci:

- nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;

- qualora la permanenza del socio non consenta più alla società di rispettare una o più delle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente Statuto.

2. L'esclusione è deliberata dai soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da assumersi con la totalità del capitale sociale, non computandosi le quote del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

3. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 33 del presente Statuto che può sospendere l'esecuzione della deliberazione di

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p> <p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p>ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 15 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su	<p>esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p> <p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p>ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 15 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su	<p>esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>4. L'Assemblea dei soci delibererà definitivamente in merito all'esclusione, una volta pronunciato il giudizio di merito.</p> <p>5. Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p>ART. 14 - ULTERIORI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il socio che sia receduto o escluso, rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società, che risultino pendenti al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>2. Nei casi di esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio, saranno a carico del socio receduto o escluso.</p> <p>ART. 15 - OBBLIGHI</p> <p>1. Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none">- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A.R., ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro quindici giorni dal suo verificarsi;- a mantenere la massima riservatezza su
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.</p> <p style="text-align:center">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>ART. 16 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi della Società</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea dei soci- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione- il Collegio Sindacale. <p>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo</p>	<p>quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.</p> <p style="text-align:center">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>ART. 16 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi della Società</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea dei soci- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione- il Collegio Sindacale. <p>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo</p>	<p>quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.</p> <p style="text-align:center">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>ART. 16 – ORGANI</p> <p>1. Sono organi della Società</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea dei soci- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione- il Collegio Sindacale. <p>La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>2. L'Assemblea, con delibera motivata riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione ovvero adotti uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

V del titolo V del libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 17 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,

V del titolo V del libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b) sono soggetti alla preventiva autorizzazione vincolante delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo, alla quale tali delibere dovranno conformarsi ~~nelle specifiche materie indicate al successivo art. 29 del presente Statuto~~, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre materie, sempre tuttavia nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 29.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 17 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,

V del titolo V del libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b), sono soggetti alla preventiva autorizzazione vincolante delle proprie delibere da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo, alla quale tali delibere dovranno conformarsi, fermo restando la competenza esclusiva di detti organi in tutte le altre materie, sempre tuttavia nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 29.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 17 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci,

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia.

4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani

ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia.

4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani

ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.

2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richieda l'organo di controllo e nei casi previsti dalla legge. La convocazione inoltre è disposta senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società e altresì in luogo diverso, purché in Italia.

4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano.

5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata periodicamente al fine di informare i soci sull'andamento dell'esercizio nonché, a norma del successivo art.20, per autorizzare i piani

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere

industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere

industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed aggiornamenti della Società.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la sede della riunione e contenente l'elenco delle materie da trattare. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere fissati il giorno e l'ora per la seconda convocazione che non potrà avere

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</p>	<p>luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</p>	<p>luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>3. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.</p>
<p>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o</p>	<p>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o</p>	<p>ART.19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Per essere ammessi all'Assemblea, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data dell'Assemblea.</p> <p>2. Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;

dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;

dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri dei organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal</p>	<p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal</p>	<p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta, nell'ordine, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ovvero dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero ancora da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.</p> <p>6. Nelle Assemblee ordinarie il Segretario, scelto anche tra persone estranee ai soci o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente, di volta in volta o per periodi temporali di uno o più anni. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.

Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa verifica della loro preventiva autorizzazione da parte del C.I.S.C.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 29, i piani industriali e

Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario congiuntamente. Nei casi previsti dalla legge la funzione di Segretario è assolta da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- verificare la regolarità della costituzione;
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- regolare la disciplina della discussione;
- determinare il modo della votazione ed accertarne il risultato.

ART. 20 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- autorizza, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa verifica della loro preventiva autorizzazione da parte del C.I.S.C.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 29, i piani industriali e

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.</p> <p>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.</p>	<p>finanziari, annuali e pluriennali, + della Società, i suoi piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, + della Società.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.</p> <p>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.</p> <p>5. Sulle materie di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) l'Assemblea delibera solamente previa acquisizione dell'autorizzazione preventiva vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) ed in</p>	<p>finanziari, annuali e pluriennali della Società, i suoi piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale , salvo per l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti intervenuti in Assemblea.</p> <p>4. L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 7/10 (sette decimi) del capitale sociale.</p> <p>5. Sulle materie di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) l'Assemblea delibera solamente previa acquisizione dell'autorizzazione preventiva vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.) ed in</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2, del presente Statuto e, composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno</p>	<p>conformità ad essa.</p> <p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso di cui da un Consiglio di Amministrazione, adottato con la delibera motivata di cui nel caso di cui da un Consiglio di Amministrazione e, da un Consiglio di Amministrazione e, composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo approvati dalla Società ai sensi del presente</p>	<p>conformità ad essa.</p> <p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso di cui al precedente articolo 16, paragrafo 2 del presente Statuto da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque membri), scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.</p> <p>2. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 23, paragrafo 2, lettera f) del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione approvati dalla Società ai sensi del presente Statuto. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. <p>4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività</p>	<p><u>Statuto</u>. Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. <p>4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività</p>	<p>in vigore. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>3. Agli Amministratori spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. <p>4. L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>particolari né trattamenti di fine mandato.</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica</p>	<p>particolari né trattamenti di fine mandato.</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica</p>	<p>particolari né trattamenti di fine mandato.</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esso attribuite.</p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato di</p>	<p>quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie ad esse attribuite <u>indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).</u></p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la <u>necessità della</u> preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci <u>per gli atti di cui</u> nei casi previsti dall'art. 20, <u>comma 1 primo punto</u>, del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare <u>obbligatoriamente</u> gli atti, elaborati</p>	<p>quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p> <p>ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e nel rispetto di quanto disposto nella preventiva autorizzazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo per le delibere nelle materie indicate al successivo art. 29, comma 1 lett. (b).</p> <p>2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per gli atti di cui all'art. 20, comma 1 primo punto, del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del servizio idrico integrato;</p> <p>b) approvare obbligatoriamente gli atti elaborati</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo</p>	<p>dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo</p>	<p>dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del servizio idrico integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto «<i>in house</i>»;</p> <p>c) formulare apposite relazioni agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato affidato alla Società in merito alla gestione del servizio medesimo;</p> <p>d) promuovere la consultazione tra gli Enti locali soci al fine di ottenere la preventiva autorizzazione degli Enti locali medesimi all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;</p> <p>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>f) fornire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato

congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato

congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendone, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nelle sedi della Società, sia altrove, purché in Italia ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario oppure, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri

dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri

dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, alternativamente con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, o mezzi telematici con attestazione di ricevimento (es. posta elettronica certificata - PEC), almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Consigliere e all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e le sue deliberazioni sono valide anche in mancanza delle suddette formalità qualora tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione, siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>dell'organo di controllo.</p> <p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o</p>	<p>dell'organo di controllo.</p> <p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o</p>	<p>dell'organo di controllo.</p> <p>5. Solo nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, è possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione. <p>6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o</p>
---	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

ART. 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

2. Ogni Consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.</p> <p>ART. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo</p>	<p>designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.</p> <p>ART. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo</p>	<p>designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>ART. 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi della Società sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente, ove nominato, e al Consigliere Delegato nell'ambito dei poteri ai medesimi delegati.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.</p> <p>ART. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo</p>
--	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli

richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli

richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

ART. 28 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi nonché di due membri supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

2. La composizione del Collegio Sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e del regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

3. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

sulle società partecipate dagli Enti locali.

4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.

ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità:

a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad esse deputati dal presente Statuto e dal Codice

sulle società partecipate dagli Enti locali.

4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.

ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità

[e competenze:](#)

~~a) provvedere a tutte le delibere ed approvazioni preliminari a quelle degli organi societari ad~~

sulle società partecipate dagli Enti locali.

4. Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei soci ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico. Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

5. I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.

ART. 29 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e congiunto è stabilita apposita convenzione parasociale conclusa tra i Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 attraverso la quale è prevista, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.), avente le seguenti finalità e competenze:

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:

- i) atti di amministrazione straordinaria,
 - ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "in house",
 - iii) nomine e revoche degli organi amministrativo e di controllo;
- b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.

~~esse deputati dal presente Statuto e dal Codice Civile, precisate nell'apposito regolamento per la costituzione e funzionamento del C.I.S.C.A. relativa principalmente a:~~

- ~~i) atti di amministrazione straordinaria,~~
 - ~~ii) delibere inerenti agli indirizzi generali della gestione dei servizi affidati "in house",~~
 - ~~iii) nomine e revoche degli organi amministrativo e di controllo;~~
- ~~b) provvedere al controllo attraverso l'acquisizione dagli organi sociali di tutte le informazioni necessarie.~~

a) **Indirizzo:** formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, impartendo specifiche indicazioni al Consiglio di Amministrazione;

b) **Autorizzazione:** esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'organo competente ad assumerle, relative alle seguenti materie, in relazione alle quali tali delibere potranno essere adottate solamente previo ottenimento del parere positivo del C.I.S.C.A.:

i) **nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Vice Presidente; attribuzione dei poteri**

a) **Indirizzo:** formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, impartendo specifiche indicazioni al Consiglio di Amministrazione;

b) **Autorizzazione:** esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'organo competente ad assumerle, relative alle seguenti materie, in relazione alle quali tali delibere potranno essere adottate solamente previo ottenimento del parere positivo del C.I.S.C.A.:

i) **nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Vice Presidente; attribuzione dei poteri**

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>all'Amministratore Delegato ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; il tutto in conformità alle designazioni operate dagli Enti soci ai sensi del patto parasociale di cui al precedente comma 1 del presente articolo 29;</u></p> <p><u>ii) modifica dello Statuto sociale;</u></p> <p><u>iii) messa in liquidazione della Società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;</u></p> <p><u>iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;</u></p> <p><u>v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;</u></p> <p><u>vi) fusione, scissione o trasformazione della Società;</u></p> <p><u>vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;</u></p> <p><u>viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio;</u></p> <p><u>ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti – annuali e pluriennali – e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” per conto</u></p>	<p>all'Amministratore Delegato ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; il tutto in conformità alle designazioni operate dagli Enti soci ai sensi del patto parasociale di cui al precedente comma 1 del presente articolo 29;</p> <p>ii) modifica dello Statuto sociale;</p> <p>iii) messa in liquidazione della Società, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;</p> <p>iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;</p> <p>v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;</p> <p>vi) fusione, scissione o trasformazione della Società;</p> <p>vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;</p> <p>viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e decisione in merito alla distribuzione degli utili d'esercizio;</p> <p>ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti – annuali e pluriennali – e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” per conto</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>degli Enti locali soci:</u></p> <p><u>x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda.</u></p> <p><u>L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.).</u></p> <p><u>c) Consultazione e informazione: può chiedere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.</u></p> <p><u>d) Controllo: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali ad essa impartite nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato.</u></p> <p><u>Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete da assumere in caso di scostamento o squilibrio finanziario.</u></p>	<p>degli Enti locali soci;</p> <p>x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti, anche di collegamento, oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda.</p> <p>L'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono tenuti a uniformarsi al parere (vincolante) espresso dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo (C.I.S.C.A.).</p> <p>c) Consultazione e informazione: può chiedere al Consiglio di Amministrazione qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.</p> <p>d) Controllo: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali ad essa impartite nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato.</p> <p>Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete da assumere in caso di scostamento o squilibrio finanziario.</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.

3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di

2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, ~~rappresentati dai Sindaci pro-tempore (o dagli assessori a ciò delegati) di ciascun Comune socio~~, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito del C.I.S.C.A. gli Enti azionisti sono rappresentati dai Sindaci pro-tempore, che per la partecipazione alle singole riunioni potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al citato regolamento di funzionamento, ad un Sindaco di un altro Comune socio.

3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di

2. La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al C.I.S.C.A. che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito del C.I.S.C.A. gli Enti azionisti sono rappresentati dai Sindaci pro-tempore, che per la partecipazione alle singole riunioni potranno conferire delega ad un assessore del proprio Comune o, se del caso e nei limiti di cui al citato regolamento di funzionamento, ad un Sindaco di un altro Comune socio.

3 Il C.I.S.C.A. non è un organo societario.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RIPIANO DELLE PERDITE

1. Ferma restando la particolare vocazione della Società all'erogazione di servizi alla collettività di

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.

4. In caso di perdita di esercizio si

riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea previa acquisizione dell'autorizzazione vincolante del C.I.S.C.A. secondo quanto indicato nel precedente articolo 29, comma 1 lett. (b), autorizzazione che dovrà essere parimenti sottoposta all'Assemblea - entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.

4. In caso di perdita di esercizio si

riferimento e al concorso della creazione del benessere collettivo, alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, con l'osservanza delle norme in essi richiamate, da sottoporre all'Assemblea - previa acquisizione dell'autorizzazione vincolante del C.I.S.C.A. secondo quanto indicato nel precedente articolo 29, comma 1 lett. (b), autorizzazione che dovrà essere parimenti sottoposta all'Assemblea - entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 17 del presente Statuto, quando ricorrono i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

2. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

3. Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.

4. In caso di perdita di esercizio si

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.

2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi ai sensi degli artt. 2484 e segg. del codice civile.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i liquidatori e la Società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata in via esclusiva al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società.

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

1. L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

2. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, é legittimata a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

ART. 36 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

2. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede sociale, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.